

COMUNICATO STAMPA

Il Presidente Consob condivide le proposte delle Associazioni

Il Presidente della Consob, Lamberto Cardia, ha raccolto l'appello lanciato dalle Associazioni di Piccoli Azionisti lo scorso 21 Ottobre. Nella lettera inviata al Presidente del Conapa, Bruno Tabacci, si annuncia l'iniziativa della Commissione di proporre al Legislatore "alcune integrazioni volte a definire una disciplina speciale che agevoli l'operatività delle associazioni" e questo "proprio in considerazione dell'importante ruolo svolto da tali associazioni per incentivare la partecipazione dei piccoli azionisti, soprattutto dipendenti, alle assemblee delle quotate".

Il Coordinamento Nazionale delle Associazioni di Piccoli Azionisti prende atto con soddisfazione delle valutazioni espresse dalla Commissione, ribadendo l'inidoneità del testo governativo alla rappresentanza dei Piccoli Azionisti.

Le Associazioni restano in attesa del parere delle Commissioni Senatoriali, previsto per domani, auspicando che sia in linea con quanto espresso dalle Commissioni della Camera.

Alleghiamo per ogni ulteriore approfondimento la lettera inviata dal prof. Cardia all'on. Tabacci.

Roma, 16 Dicembre 2009

Ufficio Stampa Conapa

Info 348 0016108

<http://www.conapa.eu/>> www.conapa.eu

<mailto:conapa@conapa.eu>> conapa@conapa.eu



CONSOB

COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

9101914

IL PRESIDENTE

Roma, 4 dicembre 2009

Caro Presidente,

faccio riferimento alla lettera trasmessa in data 21 ottobre u.s. dal CO.NA.PA. e da alcune Associazioni di piccoli azionisti relativa alla prevista abrogazione - nello schema di d.lgs. di recepimento della Direttiva 2007/36/CE sull'esercizio di alcuni diritti degli azionisti nelle società quotate - delle norme del d.lgs n. 58/98 ("TUF") in materia di raccolta deleghe da parte delle predette associazioni.

Al riguardo, ritengo utile trasmetterTi una nota tecnica che illustra nel dettaglio gli effetti dell'abrogazione di cui trattasi.

Con l'occasione mi preme anche segnalarti che, proprio in considerazione dell'importante ruolo svolto da tali associazioni per incentivare la partecipazione dei piccoli azionisti, soprattutto dipendenti, alle assemblee delle quotate, la Commissione ha ritenuto di proporre alle Commissioni parlamentari competenti ad esprimere i pareri sul citato schema di decreto alcune integrazioni volte a definire una disciplina speciale che agevoli l'operatività delle associazioni.

Rinviando alla nota in allegato per un'illustrazione delle ragioni e dei contenuti della proposta, confermo piena disponibilità per ogni ulteriore chiarimento e precisazione ritenuti utili.

Con i più cordiali saluti e i migliori auguri di buon lavoro.

(Lamberto Cardia)

Ill.mo On.
Dott. Bruno Tabacci
Presidente del CO.NA.PA
Via Nazionale 243
00184 - ROMA

ALLEGATO

Con lettera datata 21 ottobre 2009 il CO.NA.PA. e alcune associazioni lamentano che la prevista abrogazione - nello schema di d.lgs di recepimento della Direttiva 2007/36/CE sull'esercizio di alcuni diritti degli azionisti nelle società quotate ("SHRD") - delle norme del d.lgs n. 58/98 ("TUF") in materia di raccolta deleghe da parte di associazioni di piccoli azionisti di società quotate sarebbe in contrasto con le finalità della citata direttiva, volta ad agevolare l'esercizio delle deleghe di voto per incrementare la partecipazione dei soci di minoranza alle assemblee.

Al riguardo, si fa presente quanto segue:

- a) le vigenti disposizioni del TUF in materia di raccolta deleghe (artt. 136-144 del TUF) disciplinano la richiesta di conferimento di deleghe da parte delle associazioni di piccoli azionisti nei confronti dei propri associati in deroga al vigente art. 2372 c.c che prevede, anche per le società con azioni quotate, limiti soggettivi e quantitativi alla raccolta deleghe (divieto per amministratori, sindaci e dipendenti e limite massimo di duecento soci);
- b) le citate norme del TUF prevedono specifici obblighi di pubblicità degli statuti delle predette associazioni (pubblicazione ai sensi dell'art. 122 del TUF, ossia comunicazione a Consob, estratto su stampa quotidiana, deposito presso registro delle imprese) nonché regole di trasparenza e correttezza anche attraverso una delega regolamentare a favore della Consob e specifici poteri sanzionatori in capo alla stessa Consob;
- c) l'attuazione della SHRD impone - con riferimento alle società quotate e al fine di facilitare la partecipazione dei piccoli azionisti alle assemblee - l'abrogazione di tutti i limiti previsti dalle discipline nazionali per la raccolta deleghe compresi, quindi, i citati limiti soggettivi e quantitativi di cui all'art. 2372 c.c.;
- d) l'art. 1, comma 6, lett. b) dello schema di decreto, prevede l'introduzione nell'art. 2372 c.c. di un nuovo comma che disapplica i menzionati limiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 2372 c.c. alle società con azioni quotate nei mercati regolamentati diverse dalle società cooperative;
- e) da ciò consegue che qualunque soggetto, compresi gli amministratori e dipendenti della quotata, potrà effettuare liberamente una raccolta deleghe senza alcun limite quantitativo e che non sarà più necessario mantenere una disciplina specifica, con connessi oneri informativi e procedurali, per le sole associazioni di piccoli azionisti che fanno raccolta presso i propri associati;
- f) l'abrogazione dell'art. 141 del TUF non sembra, pertanto, determinare una "abrogazione di fatto" di tali associazioni e impedire il proseguimento della loro attività, ma consentirà alle stesse di continuare a svolgere il loro ruolo senza gli oneri connessi all'applicazione delle norme del TUF e del Regolamento Consob. Ciò, tra l'altro, in linea con le semplificazioni più volte richieste da tali associazioni al fine di rendere più agevole l'attività di raccolta deleghe.

Ciò rappresentato, riconoscendo il ruolo svolto da tali associazioni soprattutto con riferimento alla partecipazione dei piccoli azionisti dipendenti, la Consob ha ritenuto di proporre alle commissioni parlamentari competenti per il rilascio dei pareri sullo schema di decreto in

oggetto, il mantenimento di una disciplina di favore per le medesime associazioni con riferimento alla sollecitazione di deleghe.

In particolare, nel novembre scorso, è stato rappresentato ai Presidenti delle Commissioni "Giustizia" e "Finanze e Tesoro" della Camera e "Giustizia" e "Finanze" del Senato, oltre che al Ministero dell'Economia, che, in base alla nuova disciplina della sollecitazione di deleghe di voto introdotta dallo schema di decreto, anche l'attività di raccolta delle deleghe da parte delle associazioni di piccoli azionisti potrebbe costituire, per le modalità con cui essa è effettuata, una vera e propria "sollecitazione" e ricadere nell'ambito di applicazione delle norme più restrittive previste per quest'ultimo istituto (nuovi artt. 138-144 del TUF).

Infatti, la nozione di "sollecitazione" contenuta nel nuovo art. 136, comma 1, lett. b), del TUF risulta ampliata rispetto al precedente regime, rientrando nella stessa "l'attività, da chiunque esercitata, di richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto".

Si è, pertanto, proposto di introdurre alcune modifiche agli articoli del TUF sopra richiamati che consentano solo alle associazioni con le caratteristiche attualmente individuate nell'art. 141 del TUF¹ di raccogliere le deleghe dei propri associati anche con raccomandazioni o suggerimenti di voto, senza che ciò comporti l'applicazione della disciplina della sollecitazione di deleghe. E' stato, infatti, evidenziato che le eventuali indicazioni di voto proposte dalle associazioni di azionisti ai propri associati nascono generalmente dal dibattito interno all'associazione e che, pertanto, è da escludere che le stesse rappresentino un'indebita e poco trasparente pratica di interferenza sulla formazione dell'intenzione di voto degli associati stessi.

Roma, dicembre 2009

093160119

luce-

¹ Si riporta il testo dell'art. 141 del TUF ("Associazione di azionisti"):

"1. La raccolta di deleghe è consentita alle associazioni di azionisti che:

a) sono costituite con scrittura privata autenticata;

b) non esercitano attività di impresa, salvo quelle direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo;

c) sono composte da almeno cinquanta persone fisiche ciascuna delle quali è proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

2. Alle associazioni di azionisti previste dal comma 1 non si applica l'articolo 122, commi 3 e 4.

3. La raccolta di deleghe è esercitata mediante la diffusione del modulo previsto dall'articolo 142. La delega è rilasciata ai legali rappresentanti dell'associazione.

4. L'associazione vota, anche in modo divergente, in conformità delle indicazioni espresse da ciascun associato nel modulo di delega. L'associato non è tenuto a conferire la delega."